

# Comune di Barga

Provincia di Lucca

Sindaco: Rag. Marco Bonini

Garante dell'informazione e partecipazione:

Dott.ssa Clarice Poggi

*Gruppo di Lavoro: Area Assetto del Territorio*

Responsabile Area e Responsabile del Procedimento:

Ing. Francesca Francesconi

Progettista: Arch. Michela Ceccarelli


Geom. Alessandra Orsi

Sig.ra Iliana Graziani

Sig.ra Paola Tazzioli

*Consulenze esterne:*


*Geol. Paolo Sani, Studio di Geologia Barsanti, Sani & Associati*



**Urbanistico**  
**Regolamento**  
**Varianti**

Variante semplificata al Regolamento Urbanistico vigente

QUADRO PROPOSTIVO



**ELABORATO**

**2**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**APPROVAZIONE**

La presente Relazione Tecnica illustra le previsioni oggetto della Variante in esame, distinguendole sostanzialmente in due gruppi, quelle che non determinano incremento della pericolosità in relazione ai contenuti delle indagini idrogeologiche e idrauliche e quelle per le quali, invece, si rende necessario il deposito delle indagini di cui all'art. 104 della L.R. n. 65/2014.

Indipendentemente da questa suddivisione, occorre comunque precisare che tutte le variazioni al Regolamento Urbanistico vigente (approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 22/03/2014 salvo lo stralcio oggetto di ripubblicazione) hanno le caratteristiche di seguito descritte:

- Non interessano aree esterne alla perimetrazione del **“territorio urbanizzato”** di cui all'art. 4 della L.R. n. 65/2014 definito con la redazione del Piano Strutturale Intercomunale (PSI) dell'Unione Comuni Media Valle del Serchio (in allegato 1 alla presente relazione sono riportati i relativi estratti cartografici e stralci della Relazione illustrativa dei contenuti del PSI e dei criteri con cui è stata redatta la suddetta perimetrazione). Con la redazione del Piano Strutturale Intercomunale è stato perimetrato “il territorio urbanizzato” di cui all'art. 4 della L.R. n. 65/2014 e pertanto risulta superata la disciplina transitoria prevista dalla stessa L.R. n. 65/2014 nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni introdotte dalla stessa L.R. n. 65/2014 (art. 224).
- Non interessano aree limitrofe alla perimetrazione del “territorio urbanizzato” così come sopra individuata, visto che la stessa potrebbe subire rettifiche e variazioni in fase di esame e controdeduzione delle osservazioni pervenute (l'avviso di adozione del Piano Strutturale Intercomunale è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 39 del 26/09/2018).
- Trattasi di varianti puntuali ai contenuti del Regolamento Urbanistico vigente (elaborati grafici), motivate dall'esigenza di consentire interventi (in taluni casi anche urgenti) finalizzati a dare attuazione agli obiettivi e ai contenuti dello stesso Regolamento Urbanistico e/o di altri strumenti sovraordinati (es. allontanamento fabbricato da zona soggetta a “possibili collassi o frane” come da disposizioni del Piano Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino e parere reso dalla stessa Autorità di Bacino, c.f.r. nota prot. n. 8835 del 23/05/2017).
- Le variazioni proposte non sono in contrasto con i contenuti del Piano Strutturale Intercomunale recentemente adottato e in particolare con le misure di salvaguardia di cui all'art. 35 delle Disciplina di Piano.
- Le previsioni oggetto della Variante non sono riferite a interventi per i quali sia necessario ai sensi delle disposizioni vigenti, il ricorso a procedure di Valutazione Impatto ambientale (VIA) in sede di progettazione.
- La Variante NON interessa aree ubicate entro la perimetrazione del Sito Natura 2000 (crinale appenninico), né aree soggette a vincolo paesaggistico così come da estratto cartografico riportato nell'Allegato 2 alla presente relazione.
- Le variazioni proposte non comportano incrementi significativi del dimensionamento a fini residenziali (in quanto sono proposte modeste rettifiche cartografiche di zonizzazioni già previste e/o spostamenti all'interno della stessa U.T.O.E. di aree a destinazione residenziale) e degli insediamenti produttivi. In alcuni casi le variazioni sono riferite a lotti in area a destinazione prevalentemente residenziale individuata come “satura” (zona omogenea “B0”), in cui al momento dell'approvazione del Regolamento Urbanistico (R.U.) erano stati rilasciati Permessi a Costruire per interventi di nuova costruzione. I fabbricati non risultano ultimati e/o le concessioni sono decadute ma le previsioni di edilizia residenziale non sono in contrasto con obiettivi e contenuti del Regolamento Urbanistico.

- La variante proposta non comporta modifiche/integrazioni significative delle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico vigente, già sottoposte a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s. m. e i. e della L.R. n. 10/2010 e s. m. e i..
- Le variazioni non incidono in modo significativo sulle risorse e i contenuti del Regolamento Urbanistico sono stati oggetto di Valutazione Ambientale Strategica in fase di redazione dello stesso R.U.; trattandosi, inoltre, di aree interne al perimetro del “territorio urbanizzato” individuato con la stesura del Piano Strutturale Intercomunale (PSI) non sono rilevabili situazioni di criticità rispetto alle risorse e agli indicatori individuati con il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dello stesso PSI.
- Le variazioni proposte con la redazione della presente Variante non richiedono l’acquisizione del parere preventivo dell’Autorità di Bacino Distrettuale (non sono previste modifiche in aree soggette a specifiche prescrizioni e/o limitazioni del P.A.I.).

La Variante in esame è, inoltre, riconducibile alla fattispecie dell’art. 28 Bis della L.R. n. 65/2014:

*Art. 28 bis  
Disposizioni generali sulle varianti semplificate*



1. Le varianti disciplinate dal presente capo non sono soggette all'avvio del procedimento di cui all'articolo 17.
2. Le varianti di cui al presente capo sono formate nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina urbanistica.

**I contenuti della presente Relazione integrano e precisano quelli del Documento Preliminare redatto ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS e già sottoposto all’Autorità Competente.**

**Gli elaborati in esame costituiscono nel loro insieme “Verifica di coerenza e conformità” con le disposizioni e i contenuti della L.R. n. 65/2014 e s. m. e i., del Piano di Indirizzo Territoriale con valore di Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR) della Regione Toscana, del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Lucca e degli strumenti di pianificazione sovraordinati come da norme vigenti.**

**Nel seguito sono illustrate e motivate le proposte di Variante che NON determinano incremento della pericolosità in relazione ai contenuti delle indagini idrogeologiche e idrauliche di cui all'art. 104 della L.R. n. 65/2014 (I RIFERIMENTI NUMERICI TROVANO RISCONTRO NEGLI ELABORATI GRAFICI).**

**n. 1** – Riduzione della superficie di area a destinazione residenziale di tipo “B3-1” (zona residenziale di completamento) nel centro abitato di Ponte all’Ania (U.T.O.E. n. 3) a seguito di istanza dei proprietari. La richiesta viene accolta in quanto determina incremento del verde urbano così come definito all’art. 17 comma 3 del Regolamento di Attuazione dell’art. 62 del Titolo V della L.R. n. 65/2014 e maggiore tutela delle “aree di pertinenza fluviale” individuate dal Piano Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio e dal Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) della Provincia di Lucca (il centro abitato di Ponte all’Ania è stato comunque in gran parte “deperimetrato” e riconosciuto quale “insediamento consolidato” ai sensi dell’art. 60 della Disciplina di Piano del P.T.C. della Provincia di Lucca).







	<b>Norma (art.)</b>	
	<b>20</b>	<b>I</b> - Aree di laminazione delle piene e/o destinate ai principali interventi idraulici di riduzione del rischio idraulico
	<b>21</b>	<b>a<sub>1</sub></b> - Alveo fluviale in modellamento attivo; <b>a<sub>2</sub></b> Alveo relitto (pericolosità idraulica molto elevata)
	<b>21</b>	<b>aa<sub>a</sub></b> - Alveo relitto antropizzato (pericolosità idraulica elevata)
	<b>21</b>	<b>P1</b> - Aree golenali (pericolosità idraulica molto elevata)
	<b>24</b>	<b>APL</b> - Aree palustri prevalentemente incluse entro gli argini del lago di Massaciuccoli (pericolosità idraulica molto elevata)
	<b>24</b>	<b>PL</b> - Aree di pertinenza lacuale (pericolosità idraulica molto elevata)
	<b>24</b>	<b>PU</b> - Aree morfologicamente depresse (pericolosità idraulica molto elevata)
	<b>22</b>	<b>AP</b> - Aree ad alta probabilità di inondazione (pericolosità idraulica molto elevata)
	<b>22 bis</b>	<b>APg</b> - Aree inondabili in contesti di particolare fragilità geomorfologica e/o ad alta probabilità di inondazione (pericolosità idraulica molto elevata)
	<b>23</b>	<b>P2</b> - Aree a moderata probabilità di inondazione (pericolosità idraulica elevata)
	<b>25</b>	<b>P2a</b> - Aree di pertinenza fluviale, collocate oltre rilevati infrastrutturali (rilevati stradali, ferroviari, etc.), o localmente caratterizzate da una morfologia più elevata (pericolosità idraulica moderata)
	<b>23</b>	<b>Ps</b> - Aree storicamente interessate da allagamenti (pericolosità idraulica elevata)
	<b>23 bis</b>	<b>P2g</b> - Aree di pertinenza fluviale e/o aree a moderata probabilità di inondazione in contesti di fragilità geomorfologica (pericolosità idraulica elevata)
	<b>25</b>	<b>MP</b> - Aree a moderata probabilità di inondazione e a moderata pericolosità (pericolosità idraulica moderata)
	<b>25</b>	<b>BP</b> - Aree a bassa probabilità di inondazione (pericolosità idraulica bassa)

	Argine del lago di Massaciuccoli
	rp: Riporti in aree a pericolosità idraulica
	Lago di Massaciuccoli, bacini idroelettrici (quota di massimo invaso) e altri specchi d'acqua

**n. 2** – Ampliamento area a destinazione “B0” (zona residenziale saturata) senza la previsione di interventi di nuova edificazione in Loc. Lagaccioli a Ponte all’Ania, tenuto conto dell’effettivo stato dei luoghi. La variazione proposta non è in contrasto con i contenuti del Piano Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino e del P.T.C. della Provincia di Lucca visto che non sono previsti incrementi delle potenzialità edificatorie alla luce delle disposizioni del Regolamento Urbanistico vigente nel seguito riportate (art. 39.1 – art. 41.1).



**Art. 39.1 - Zone omogenee B0 - Aree residenziali sature**

1. Sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente; qualora gli immobili siano destinati a civile abitazione alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico (10.06.2013) e sempre che l'intervento di ampliamento non sia stato realizzato in virtù delle disposizioni del precedente strumento urbanistico, sono ammessi ampliamenti *una tantum* nei limiti dell'altezza massima dell'immobile esistente e senza costituzione di nuova unità immobiliare, pari ad una S.U.L. massima di 30 mq. per piano del fabbricato esistente (indipendentemente dal numero delle unità immobiliari, salvo nel caso di bifamiliari, villette a schiera e simili per il quale l'ampliamento è riferito alle singole unità immobiliari) e la realizzazione di porticati di dimensioni compatibili con le caratteristiche architettoniche e tipologiche dell'edificio e comunque non superiori al 50% della superficie coperta esistente, nel rispetto delle distanze e salvo allineamenti preesistenti.

Gli ampliamenti *una-tantum* possono consistere in sopraelevazioni o riallineamenti e devono garantire il miglioramento dell'aspetto estetico del fabbricato senza alterarne le caratteristiche tipologiche: nel caso di edifici appartenenti a più proprietari devono essere adottate mediante intervento unitario, soluzioni coordinate. Nel caso di sopraelevazione l'incremento di volume deve risultare non superiore al valore limite utilizzabile per l'ampliamento tipo terra-tetto, assumendo l'altezza dei vari piani pari a 3 ml.

Eventuali limitate Deroghe ai limiti sopraindicati possono essere autorizzate previa acquisizione di specifico parere della Commissione per il Paesaggio.

Nei centri abitati di Fornaci di Barga e di Ponte all'Ania, tale possibilità è estesa alle attività commerciali entro il perimetro del "Centro Commerciale Naturale" a condizione che l'immobile sia ad utilizzo commerciale alla data di adozione del presente R.U..

2. E' ammesso il completamento degli immobili oggetto di permessi a costruire e atti autorizzativi già rilasciati al momento dell'adozione del R.U., ferme restando le disposizioni dell'art. 77 della L.R. n. 1/05.

3. Nei centri abitati di Fornaci di Barga e Ponte all'Ania, nei casi in cui siano accertate potenzialità edificatorie residue (rispetto all'Indice di Fabbricabilità  $I_f = 1,5 \text{ mc/mq}$ ), è ammesso l'ampliamento degli edifici esistenti e la realizzazione di immobili anche di nuova costruzione da destinare a servizi accessori e attività commerciali; non è ammessa la destinazione residenziale né la realizzazione di opere che determinino l'aumento del numero delle unità immobiliari di civile abitazione.

4. Non è ammesso il cambio di destinazione d'uso a scopo residenziale delle unità immobiliari realizzate in virtù delle disposizioni dell'art. 19 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico approvato con Delibera del C.C. n. 2 del 28.02.2002 e successive varianti.

**Art. 41.1 - Aree a verde privato VR**

1. Costituiscono il tessuto connettivo delle aree urbane entro il perimetro del centro abitato e sono prevalentemente formate da giardini e parchi privati.

Hanno la finalità di garantire un rapporto equilibrato fra "edificato" e "non edificato" e di incrementare la "naturalità" nelle aree urbane, la stabilità dei terreni, la permeabilità.

2. La regolamentazione e il contenimento dello scolo delle acque meteoriche è affidata al proprietario dell'area: le acque meteoriche devono essere prevalentemente smaltite in loco, possono essere incanalate nei fossi qualora sia assicurata la loro massima permeabilità in sito mediante, se necessario, fosse drenanti, terrazzamenti di terreni inclinati, raccolta con cisterne di acque dei terreni e dei tetti destinate alla innaffiatura del verde. Non è consentita l'immissione di scarichi di acque meteoriche nella fognatura comunale. Non sono consentiti la dispersione ed il ruscellamento diffuso delle acque sul terreno.



3. Nei lotti di pertinenza di edifici destinati a civile abitazione, è ammessa la realizzazione delle pertinenze descritte all'art. 8 ancorchè ubicati in zone omogenee diverse.

Nei lotti residui si applica il regime degli orti urbani di cui al successivo articolo.

Per gli immobili esistenti è applicabile il regime normativo degli edifici ricadenti nel tessuto esistente consolidato saturo (zone omogenee di tipo "B0").

E' ammessa la realizzazione di aree a parcheggio.

**n. 3** – Inserimento perimetrazione area soggetta a Piano di Recupero nel centro abitato di Fornaci di Barga (U.T.O.E. n. 3) per consentire il completamento e la ristrutturazione di fabbricato non ultimato e avente tipologia edilizia non rispondente alle soluzioni progettuali e tipologiche ricorrenti nell’ambito urbano considerato. L’area non è interessata da vincoli di carattere idrogeologico e idraulico (come da estratto P.A.I. sotto riportato); eventuali limitazioni alla fattibilità degli interventi proposti saranno, comunque, oggetto di specifiche indagini ai sensi dell’art. 104 della L.R. n. 65/2014.





**n. 4** – Riorganizzazione urbanistica e revisione della perimetrazione di comparto già individuato con destinazione di zona “C3” (area prevalentemente residenziale di nuovo impianto) nel centro abitato di Barga (U.T.O.E. n. 2) e destinato in parte a edilizia residenziale (n. 8 unità immobiliari) e in parte alla realizzazione di opere pubbliche (complesso scolastico). Come già evidenziato nella relazione di monitoraggio approvata con Delibera della Giunta Comunale n. 58/2017, i proprietari non sono riusciti a trovare l’accordo necessario per proporre all’Amministrazione quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del R.U. vigente, così come nel seguito riportate:

**Art. 40.4 - Zona omogenea C3**

*L’attuazione degli interventi in esame è subordinata all’approvazione, anche su istanza dei proprietari delle aree interessate, di specifico Piano Guida allo scopo di coordinare e programmare la realizzazione di opere di interesse pubblico.*

*Il Piano Guida contiene indirizzi e criteri per la definizione dello spazio pubblico di relazione (strade e piazze) e degli allineamenti prescritti, l’indicazione planivolumetrica degli edifici, l’ubicazione delle reti tecnologiche, la localizzazione degli spazi verdi e dei servizi, delle infrastrutture pubbliche, dei parcheggi, ecc..*

*Il Piano Guida è finalizzato alla preventiva individuazione all’interno della zonizzazione proposta, di un’area da destinare alla realizzazione di un edificio scolastico e dei relativi servizi accessori (come da disposizioni del DM 18/07/1975) o comunque ad attrezzature di interesse collettivo.*

*La formazione del Piano Guida potrà essere preceduta dall’approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale di un documento di indirizzi finalizzato alla formulazione di principi, obiettivi e strategie di governo del territorio che dovranno connotare le trasformazioni territoriali in esame, previo specifico processo di partecipazione con invito ai cittadini interessati a presentare le proprie proposte per la concreta attuazione dell’intervento.*

*Nel rispetto dell’assetto insediativo e infrastrutturale già indicato negli elaborati cartografici del R.U. è prevista la possibilità di realizzare n. 8 unità immobiliari di civile abitazione. I proponenti dovranno successivamente procedere all’elaborazione di specifico Piano di Lottizzazione nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:*

*If = 0,8 mc/mq; Rc = 30%; Hmax = 7,50 ml.*


*Dovranno essere espressamente salvaguardate le aree verdi ricoperte da vegetazione arborea di pregio paesaggistico e le visuali verso le catene montuose.*

Contestualmente l’Amministrazione Comunale ha deciso di realizzare la cittadella scolastica di Barga (e in particolare la scuola materna - c.f.r. Delibera Giunta Comunale n. 102 del 19/06/2018 - che al momento della stesura del R.U. intendeva realizzare nell’area in esame), in altra area già individuata con il PSI adottato e oggetto della Conferenza di Copianificazione del 28/12/2017. Con specifica comunicazione di avvio del procedimento (Maggio 2018) è stato, pertanto, richiesto ai proprietari delle aree in esame di segnalare eventuali esigenze e di trasmettere contributi finalizzati al reperimento di spazi da destinare a opere pubbliche.

Con la presente Variante non vengono proposte modifiche sull’assetto infrastrutturale in quanto in parte confermato dal PSI recentemente adottato e sono introdotte come già previsto dalle N.T.A. del R.U. vigente e indicato nelle suddette comunicazioni di avvio del procedimento “aree finalizzate alla salvaguardia del verde e delle reti di connettività”.

Viene, pertanto, proposta la riduzione delle aree a destinazione residenziale con incremento di quelle destinate a verde urbano così come definito all’art. 17 comma 3 del Regolamento di Attuazione dell’art. 62 del Titolo V della L.R. n. 65/2014 e viene introdotta la previsione di nuova area a parcheggio in posizione raggiungibile da area a parcheggio esistente con adeguamento della viabilità.


L'area non è interessata da vincoli e limitazioni di carattere idrogeologico e idraulico ai sensi del PAI vigente (Carta Franosità).





# CARTA DELLA FRANOSITÀ DEL BACINO DEL FIUME SERCHIO


Scala 1:10 000



La Variante determina di fatto la riduzione del carico insediativo di tipo residenziale, l'eliminazione della previsione di attrezzature di uso pubblico (complesso scolastico) e l'incremento degli spazi a verde urbano (non edificati e non edificabili).

**n. 5** - Modifica di destinazione di zona nel centro abitato di Barga (U.T.O.E. n. 2) per area occupata da immobili esistenti già utilizzati come Residenza Sanitaria Assistita (RSA) da zona residenziale saturata di tipo "B0" a zona "Fp" – attrezzature di interesse pubblico, in considerazione appunto della effettiva destinazione degli immobili, delle disposizioni dell'art. 11 delle Disposizioni Normative del R.U. vigente "Disciplina della distribuzione e della localizzazione delle funzioni e del cambio di destinazione d'uso (piano delle funzioni)" e della possibilità di concedere più agevolmente (riconoscimento interesse pubblico) eventuali deroghe per normative in materia di prevenzione incendi e sicurezza.

L'area non è interessata da vincoli di carattere idrogeologico e idraulico e/o da limitazioni imposte dal PAI vigente, come da cartografia sopra riportata.





Da sottolineare che la variazione proposta non incide sulle potenzialità edificatorie valutati nel suo insieme i contenuti del Regolamento Urbanistico e le caratteristiche del lotto interessato come da considerazioni nel seguito illustrate:

- La RSA occupa due immobili di cui uno di più recente costruzione/ristrutturazione, ubicato sul retro del fabbricato principale;
- Gli spazi inedificati eventualmente disponibili sono localizzati di fronte al fabbricato principale che si affaccia su Via Pietro Funai ed è costituito da un villino Liberty, espressamente riconosciuto e identificato dallo strumento urbanistico;

- Le disposizioni normative vigenti non consentono interventi di nuova edificazione che possano determinare l'alterazione dell'impianto tipologico e architettonico né l'occupazione degli spazi a verde antistanti il fabbricato.

**n. 6** - Nel centro abitato di San Pietro in Campo (U.T.O.E. n. 3) e entro il perimetro del "territorio urbanizzato" (c.f.r. Allegato 1) viene proposto l'inserimento di lotto a destinazione "B1" – zona residenziale di completamento, in ambito residenziale esistente (inserito in zona omogenea di tipo "B0") per consentire la realizzazione di un complesso edilizio già oggetto del Permesso a Costruire n. 89/2011 (edificio E) e n. 92/2011 (edificio C) e decaduto per mancato inizio lavori (il fabbricato è già indicato nella cartografia del Regolamento Urbanistico vigente e pertanto non necessitano specifiche valutazioni in merito alla sostenibilità ambientale dell'intervento; l'edificio è stato considerato esistente al momento della redazione del R.U. in quanto già autorizzato. L'area non è interessata da vincoli di carattere idrogeologico e idraulico e/o da limitazioni imposte dal PAI vigente.







Autorità di Bacino del Fiume Serchio


# CARTA DELLA FRANOSITÀ DEL BACINO DEL FIUME SERCHIO

Scala 1:10 000



**n. 7** – Ampliamento area a destinazione “B0” nel centro abitato di Castelvecchio Pascoli (U.T.O.E. n. 4) per consentire lo spostamento di un fabbricato esistente dalla viabilità e da area in frana. Non sono previsti incrementi delle potenzialità edificatorie alla luce delle disposizioni del Regolamento Urbanistico vigente (art. 39.1 – art. 41.1).





Sezione 250100

Autorità di Bacino del Fiume Serchio

# CARTA DELLA FRANOSITÀ DEL BACINO DEL FIUME SERCHIO

Scala 1:10 000



Instabilità conosciute



## AREE INSTABILI AD ALTA PERICOLOSITÀ

Frane attive: area di accumulo e nicchia di distacco (Norma: art. 12)

Frane quiescenti: area di accumulo e nicchia di distacco (Norma: art. 13)

## AREE CON INSTABILITÀ POTENZIALE ELEVATA PER CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE



Aree soggette a franosità in terreni prevalentemente argillifici acclivi e/o con situazioni morfologiche locali che ne favoriscono l'imbibizione (Norma: art. 13)



Aree soggette a franosità in terreni detritici acclivi (Norma: art. 13)



Aree soggette a franosità in terreni acclivi argilloso-sabbiosi e sabbioso-conglomeratici (Norma: art. 13)



Aree soggette a franosità per erosione di sponda (Norma: art. 12)



Aree in rocce coerenti e semicoerenti soggette a franosità per forte acclività. In particolare: aree esposte a possibili fenomeni di crollo o di distacco di massi (Norma: art. 12)



Aree al bordo di terrazzi fluviali e/o di terrazzi morfologici. In genere soggette a possibili collassi o frane (Norma: art. 12)



Coni di detrito pedemontano (Norma: art. 13)

## AREE POTENZIALMENTE INSTABILI PER GRANDI MOVIMENTI DI MASSA



Massie rocciose dislocate unitariamente da movimenti franosi (Norma: art. 13)



Aree interessate da deformazioni gravitative profonde: certe (a) (Norma: art. 13); presunte (b) (Norma: art. 14)

Instabilità conosciute



## AREE POTENZIALMENTE FRANOSE PER CARATTERISTICHE LITOLOGICHE

Norma: art. 13

Norma: art. 14

Norma: art. 15



AREE DI MEDIA STABILITÀ, con sporadici e locali indizi di instabilità e AREE STABILI con assenza di frane attive e quiescenti (Norma: art. 15)



AREE DI FONDOVALLE E/O PIANEGGianti, con eventuali problemi relativi alla capacità portante dei terreni ed ai cedimenti



Terreni di riporto e discariche (Norma: art. 15bis)



Aree al bordo delle ex cave di sabbia silicea nell'area del lago di Massa Luccholi (Norma: art. 12)



**n. 8** – Riduzione della superficie di area a destinazione produttiva (zona omogenea di tipo “D2”) nel centro abitato di Fornaci di Barga (U.T.O.E. n. 3) a seguito di istanza di soggetto privato e tenuto conto della modesta consistenza della proprietà interessata. L’istanza comporta la riduzione della superficie delle aree a destinazione produttiva previste dal R.U. per mq 284.





**n. 9** – Inserimento di lotto a destinazione “B3” (zona residenziale di completamento) nel centro abitato di Fornaci di Barga (U.T.O.E. n. 3) in ambito residenziale esistente (attualmente inserito in zona omogenea di tipo “B0”) per consentire la realizzazione di complesso edilizio già oggetto del Permesso a Costruire n. 157/2011 e decaduto per mancato inizio lavori entro i termini stabiliti. Non necessitano specifiche valutazioni in merito alla sostenibilità ambientale dell’intervento; l’edificio è stato considerato esistente al momento della redazione del R.U. in quanto già autorizzato (anche dall’Ufficio Regionale competente per l’autorizzazione a costruire in zona sismica).



**n. 10** – Inserimento zona omogenea di tipo “B” (residenziale di completamento) in area già oggetto di Piano di Lottizzazione a scopo residenziale (per n. 46 unità immobiliari) in loc. Monticello a Mologno (U.T.O.E. n. 3) approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 26/03/2007 e espressamente fatto salvo al momento dell’approvazione del Piano Strutturale vigente. Il Piano di Lottizzazione è stato revocato su istanza dei soggetti proponenti con Delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 27/07/2016; come previsto con il suddetto provvedimento in questa fase viene proposta l’edificabilità di una porzione molto ridotta rispetto alla superficie allora prevista (n. 2 lotti) e con tipologie edilizie e parametri urbanistici adeguati ai contenuti del R.U. vigente.

L’area non è interessata da vincoli e limitazioni imposti dal PAI vigente, come da estratto cartografico allegato.

Al momento della redazione e approvazione del Piano di Lottizzazione sono state redatte specifiche indagini geologico – tecniche.



**n. 11** – Variazione destinazione di zona da “D0” a “D1” in porzione dell’area a destinazione industriale/artigianale del Piano Particolareggiato in Loc. Frascone a Mologno. Le N.T.A. del R.U. vigente permettono infatti il completamento dei lotti residui nel comparto esistente (interamente urbanizzato) fino allo scadere dei termini di validità della convenzione urbanistica (art. 41.1 comma 4).

**Art. 42.1 - Aree produttive sature D0**

1. Sono aree a carattere prevalentemente industriale e artigianale.
2. Sono ammessi interventi nei limiti della ristrutturazione edilizia per adeguamento tecnologico e funzionale con contestuale eventuale ampliamento nei limiti del 10% della volumetria originaria.
3. Nell’area produttiva in località Loppora così come perimetrata nella cartografia non sono ammessi interventi che comportano aumento del carico urbanistico o aumento del numero dei soggetti esposti a rischio (trattandosi di insediamento per il quale non è stata stipulata l’Intesa di cui all’art. 60 del P.T.C.).  
Nell’area produttiva in loc. Ponte all’Ania, nel rispetto dell’Intesa sottoscritta in data 27.07.2011, gli interventi eccedenti le limitazioni imposte dal P.T.C. sono condizionati alla realizzazione e al collaudo delle opere di messa in sicurezza per il rischio idraulico “residuo” descritto nell’ ALL. 4 degli elaborati geologico – tecnici (Approfondimenti conoscitivi sulle condizioni di pericolosità idraulica dell’area industriale di Ponte all’Ania).  
Dovrà comunque essere garantito il rispetto dei vincoli di cui al Testo Unico 523/1904.  
Resta fermo l’obiettivo prioritario della tutela dell’integrità dell’ambiente e del miglioramento paesaggistico – ambientale dell’area; è pertanto prescritta la realizzazione contestualmente all’intervento proposto di opere mitigative e compensative finalizzate al miglioramento delle connessioni ecologiche con particolare riferimento alla piantumazione di essenze arboree autoctone nei limiti di 1 pianta ogni 300 mq di superficie coperta o comunque pavimentata (densità arborea).
4. Nelle aree e per gli immobili oggetto di piani attuativi e strumenti urbanistici preventivi convenzionati e in corso di attuazione, gli interventi sono disciplinati dai contenuti e dalle disposizioni dei suddetti piani fino al termine di validità degli stessi.


Nonostante la proroga dei suddetti termini determinata dall’approvazione del “Decreto del Fare”, risultano non edificati alcuni lotti in parte ubicati entro la perimetrazione delle “aree di pertinenza fluviale del PTC” della Provincia di Lucca (c.f.r. art. 60 Disciplina di Piano).

Con la presente Variante, si ritiene di poter accogliere l’istanza trasmessa dal proprietario e finalizzata all’introduzione di previsioni che possano consentire interventi di nuova edificazione tenuto conto dello stato di attuazione dell’insediamento, dell’avvenuta urbanizzazione dell’area (il Piano particolareggiato è stato approvato entro i termini previsti dall’art. 8 della Disciplina di Piano del P.T.C. e l’area risulta individuata come Invariante Strutturale di carattere socio-produttivo dal primo Piano Strutturale del Comune di Barga approvato con le procedure dell’Accordo di Pianificazione ex art. 36 della L.R. n. 5/95) e di quanto emerso in fase di redazione del PSI dell’Unione Comuni Media Valle del Serchio. Gli specifici approfondimenti in merito alla caratterizzazione biologico – vegetazionale delle aree in esame redatti per addivenire nel caso fosse ritenuto necessario alla “deperimetrazione” dell’area di pertinenza fluviale ex art. 60 Disciplina di Piano del PTC hanno permesso di rilevare che “i terreni non edificati e trasformati, sono stati frammentati dalla viabilità interna..” e che le uniche “specie arbustive di particolare pregio sono ubicate lungo la fascia boscata a nord della Loc. Orsucci disposta ortogonalmente al fossato che delimita a nord l’area di indagine” - c.f.r. Elaborati PSI – “Area di pertinenza fluviale del Fiume Serchio (Comune di Barga) – Area Industriale “Frascone” (Mologno) – Dettaglio dell’uso del suolo al 2018, Dott.ssa Antonella Grazzini, Dott.ssa Alessandra Sani.

I lotti residui (non ancora edificati) sono, comunque, marginalmente interessati dalla suddetta perimetrazione di “area di pertinenza fluviale” e non sono rilevabili situazioni di criticità dal punto di

vista idraulico (stante anche la realizzazione come parte integrante delle opere di urbanizzazione del Piano per Innesdramento produttivi di opere di mitigazione del rischio idraulico come la messa in sicurezza viabilità di collegamento con la Strada Provinciale Mologno – Gallicano), anche alla luce della Variante di adeguamento del PAI (Piano Assetto Idrogeologico Autorità di Bacino) al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) recentemente approvata (Decreto Segretario Autorità di Bacino Distrettuale Giugno 2018). I lotti del comparto produttivo più vicini al corso d'acqua e alla linea ferroviaria risultano già edificati, le NTA del Piano Particolareggiato e le stesse Disposizioni Normative del R.U. che si intendono confermare prevedono opere mitigative e compensative a tutela delle connessioni ecologiche (art. 42.1 comma 3: *“Resta fermo l’obiettivo prioritario della tutela dell’integrità dell’ambiente e del miglioramento paesaggistico – ambientale dell’area; è pertanto prescritta la realizzazione contestualmente all’intervento proposto di opere mitigative e compensative finalizzate al miglioramento delle connessioni ecologiche con particolare riferimento alla piantumazione di essenze arboree autoctone nei limiti di 1 pianta ogni 300 mq di superficie coperta o comunque pavimentata ....”*).


Al momento della redazione e approvazione del Piano Particolareggiato sono state redatte specifiche indagini geologico – tecniche.





Nel seguito sono illustrate e motivate le proposte di Variante che determinano incremento della pericolosità in relazione ai contenuti delle indagini idrogeologiche e idrauliche di cui all'art. 104 della L.R. n. 65/2014 e che pertanto sono oggetto di specifici approfondimenti a cura del Dott. Geol. Paolo Sani.

(I RIFERIMENTI NUMERICI IN PARENTESI CORRISPONDONO ALLA NUMERAZIONE DELLE MODIFICHE DESCRITTE NEGLI ELABORATI GRAFICI)

**1 - (modifica n. 12)** - Modesto spostamento di area a destinazione residenziale di nuova previsione già individuata dal R.U. vigente (B1-6) nel centro abitato di Filecchio (U.T.O.E. n. 1) per consentire un miglior assetto urbanistico - edilizio tenuto conto anche di quanto autorizzato con il Permesso di Costruire n. 97/2015 (Intervento di Ristrutturazione Edilizia ricostruttiva con allontanamento di fabbricato esistente dalla viabilità e ampliamento della sede stradale). Nel seguito sono riportati l'estratto cartografico del Regolamento Urbanistico vigente con l'indicazione dell'area oggetto di Variante e l'estratto cartografico della Carta della Franosità del Bacino del Serchio, secondo cui le aree in esame sono "aree di fondovalle pianeggianti".





Per gli approfondimenti di natura geologico – tecnica e idrogeologica si rimanda agli elaborati redatti dal professionista incaricato ai sensi dell'art. 104 della L.r. n. 65/2014 e del D.P.G.R. n. 53/R/2011, Dott. Geol. Paolo Sani.





**2 - (modifica n. 13)** – Inserimento lotti a destinazione residenziale nell’U.T.O.E. n. 2 nel centro abitato di Barga (entro il perimetro del “territorio urbanizzato” – c.f.r. Allegato 1) a seguito di richiesta (reiterata) dei soggetti proprietari e accertamento della sostenibilità della proposta sia in relazione al dimensionamento del Regolamento Urbanistico sia in relazione ad aspetti geologici come da cartografia sotto riportata.



Per gli approfondimenti di natura geologico – tecnica e idrogeologica si rimanda agli elaborati redatti dal professionista incaricato ai sensi dell’art. 104 della L.R. n. 65/2014 e del D.P.G.R. n. 53/R/2011, Dott. Geol. Paolo Sani.



**3 - (modifica n. 14)** – Inserimento di lotto a destinazione commerciale/artigianale all'interno del centro abitato (e del territorio urbanizzato) di Mologno (U.T.O.E. n. 3) in area già urbanizzata e utilizzata da anni come deposito mezzi e attrezzature di impresa edile. La richiesta di poter autorizzare la realizzazione di manufatto per il ricovero dei mezzi e delle attrezzature consente il superamento di condizioni di degrado e il miglioramento del decoro dell'ambito urbano interessato che ha destinazione prevalentemente residenziale. L'area è parte dell'UTOE n. 3 di fondovalle e l'inserimento proposto non comporta modifiche significative del dimensionamento.


L'area non è interessata da vincoli e limitazioni imposti dal PAI vigente, come da estratto cartografico allegato.


Per gli approfondimenti di natura geologico – tecnica e idrogeologica si rimanda agli elaborati redatti dal professionista incaricato ai sensi dell'art. 104 della L.R. n. 65/2014 e del D.P.G.R. n. 53/R/2011, Dott. Geol. Paolo Sani.



**4 - (modifica n. 15)** – Spostamento di area con destinazione di zona “B0” – area residenziale saturata, nel centro abitato di San Pietro in Campo (U.T.O.E. n. 3) entro la proprietà del soggetto interessato (proprietario) per consentire l’allontanamento di un fabbricato esistente dal bordo del terrazzo (area “C6” nel PAI vigente soggetta a “possibili collassi o frane”) e il recupero dello stesso a destinazione residenziale in conformità alle disposizioni già previste dal Regolamento Urbanistico vigente (Art. 39.1), il tutto come confermato dal parere reso dall’Autorità di Bacino e allegato all’istanza prot. n. 8835 del 23/05/2017.

Per gli approfondimenti di natura geologico – tecnica e idrogeologica si rimanda agli elaborati redatti dal professionista incaricato ai sensi dell’art. 104 della L.R. n. 65/2014 e del D.P.G.R. n. 53/R/2011, Dott. Geol. Paolo Sani.






Sezione 250100

Autorità di Bacino del Fiume Serchio

# CARTA DELLA FRANOSITÀ DEL BACINO DEL FIUME SERCHIO

Scala 1:10 000



## Allegato 1 – Il Territorio Urbanizzato

La perimetrazione proposta dal Piano Strutturale Intercomunale adottato

(Estratti Relazione Illustrativa e Elaborati cartografici)

### Il Territorio Urbanizzato

La L.R. n. 65/2014 (articolo 4) stabilisce che “... Le trasformazioni (urbanistiche ed edilizie) che comportano impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali sono consentite esclusivamente nell’ambito del territorio urbanizzato quale individuato dal PS [...], tenuto conto delle relative indicazioni del PIT ...”. Fuori dal territorio urbanizzato e quindi nel territorio rurale non sono consentite nuove edificazioni residenziali, mentre le trasformazioni non residenziali comportanti impegni di suolo (salvo specifici e limitati casi stabiliti dalla legge) sono sempre assoggettate al parere vincolante della “Conferenza di copianificazione” (articolo 25 della L.R. 65/14) al fine di verificarne la sostenibilità e compatibilità.

Ai fini dell’individuazione del territorio urbanizzato costituiscono riferimento essenziale i commi 3 e 4 dell’art. 4 della L.R. n. 65/2014:

- “ .... il **“territorio urbanizzato”** è costituito dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi ineditati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria ...”;

- “ ..l’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato tiene conto delle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, ivi inclusi gli obiettivi di soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, laddove ciò contribuisca a qualificare il disegno dei margini urbani ...”.

Per la perimetrazione del territorio urbanizzato assumono notevole importanza i seguenti ulteriori riferimenti normativi:

- art. 4 comma 5 L.R. n. 65/2014: “... non costituiscono territorio urbanizzato a) le aree rurali intercluse, che qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore storico e artistico, o che presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali periurbane, così come individuate dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica dei comuni, nel rispetto delle disposizioni del PIT; l’edificato sparso o discontinuo e le relative aree di pertinenza, i nuclei presenti nel territorio rurale ...”.

- art. 64 L.R. n. 65/2014: “Ai fini della [...] legge il territorio rurale è costituito dalle aree agricole e forestali individuate come tali negli strumenti della pianificazione territoriale urbanistica [...]; dai nuclei ed insediamenti anche sparsi in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale; [...] dalle aree ad elevato grado di naturalità; dalle ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato ....”.

E’ considerato territorio rurale tutto ciò che è esterno al territorio urbanizzato come definito dall’articolo 4 della L.R. 65/2014 e come individuato negli atti di governo del territorio comunali in conformità alla legge, al PIT e al PTC.

Ai fini della perimetrazione del territorio urbanizzato rivestono particolare interesse la ricognizione del “Patrimonio territoriale” e l’applicazione delle indicazioni metodologiche relative ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee che costituiscono il riferimento tecnico – metodologico per la ricognizione a scala locale del perimetro del territorio urbanizzato.

L'articolo 12 del PIT dispone, infatti, che "... nella formazione degli strumenti della pianificazione urbanistica, i Comuni perseguono gli **obiettivi specifici** relativi a ciascun morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee, di cui al relativo abaco dell'invariante strutturale "Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali", al fine di qualificare i tessuti urbani e il disegno dei loro margini ..." (comma 3). Inoltre (comma 4) "... gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, nell'individuare il perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 4, commi 2, 3 e 4, della L.R. n. 65/2014, in sede di conformazione e adeguamento, tengono conto delle "Indicazioni metodologiche per l'applicazione della carta alla perimetrazione del territorio urbanizzato alla scala comunale" di cui all'Abaco dell'invariante strutturale "Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali" ...".

Il PIT/PPR esprime le proprie determinazioni attraverso un'apposita cartografia (territorio urbanizzato in scala 1:50.000) delle urbanizzazioni contemporanee, redatta per ognuno dei 20 Ambiti di paesaggio, e le relative indicazioni metodologiche contenute nell'Abaco delle Invarianti Strutturali. In questo quadro "... dal momento che le perimetrazioni dell'urbanizzazione contenute nella Carta non hanno valore normativo diretto, non risultando puntualmente georeferenziate a livello catastale, i comuni, facendo riferimento alla Carta del territorio urbanizzato presente in ogni Ambito di paesaggio sono tenuti a sviluppare specifiche elaborazioni per poter definire le perimetrazioni a scala adeguata:

- a) individuazione dei morfotipi dell'urbanizzazione contemporanea presenti fra quelli classificati e trattati a livello regionale utilizzando e verificando le indicazioni contenute nella Carta del territorio urbanizzato;
- b) precisazione della localizzazione e morfologia, delle criticità e degli obiettivi di qualità dei diversi morfotipi specificando, in rapporto alle urbanizzazioni locali, criticità e obiettivi contenuti nell'abaco regionale;
- c) individuazione dei morfotipi extraurbani (campagna abitata e campagna urbanizzata, piccoli agglomerati extraurbani);
- d) perimetrazione puntuale del territorio urbanizzato.

Il PSI propone, tenuto conto delle criticità rilevate per i morfotipi urbani, ambiti destinati alla riqualificazione dei margini urbani e finalizzati all'individuazione univoca dei limiti, alla ricucitura/riorganizzazione del tessuto insediativo e all'adeguamento/implementazione delle aree destinate ad attrezzature e servizi.

La ridefinizione dei margini anche in chiave progettuale, consente tra l'altro di proporre in modo motivato puntualizzazioni e modifiche alla perimetrazione stessa che superino l'approssimazione modellistica della scala delle schede del PIT/PPR, ovviamente nell'ambito degli obiettivi di qualità definiti per ogni morfotipo di margine dal piano paesaggistico.

Il PSI, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della L.R. n. 65/2014, individua il **Perimetro del territorio urbanizzato** includendovi i centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi ineditati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria e tenendo conto delle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, ivi inclusi gli obiettivi di soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, laddove ciò contribuisca a qualificare il disegno dei margini urbani.

Ai fini dell'individuazione e perimetrazione del territorio urbanizzato costituiscono riferimenti essenziali la ricognizione dello stato di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, la valutazione delle trasformazioni urbanistico – edilizie in atto nei diversi contesti territoriali e le disposizioni

introdotte con il Regolamento di attuazione delle disposizioni dell'articolo 62 e del Titolo V della L.R. n.65/2014.

Il perimetro del territorio urbanizzato tiene conto delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali: in particolare esso include le aree interessate da interventi di trasformazione in corso di attuazione o previsti sulla base di piani ed altri strumenti attuativi convenzionati.

Sono inseriti nel perimetro del Territorio Urbanizzato gli ambiti di valorizzazione storico – culturale (Bagni di Lucca, Grande Albergo e Corsagna, ecc.), le aree in cui sono in corso di realizzazione interventi e trasformazioni urbanistico – edilizie già oggetto di piani attuativi e convenzioni (Borgo a Mozzano - Loc. Tombeto, Anchiano – Loc. Pianello, Fiano, Piano di Gioviano), gli spazi destinati all'implementazione e riqualificazione di servizi pubblici esistenti e gli ambiti in cui sono previsti interventi di ricucitura di porzioni urbane e/o di riorganizzazione della viabilità con contestuale valorizzazione e potenziamento delle dotazioni a standard. Gli ambiti e le aree descritte nel presente capoverso sono identificate negli elaborati cartografici del PSI con apposita simbologia.

Il Perimetro del territorio urbanizzato è individuato in conformazione e adeguamento al PIT/PPR tenendo conto delle specifiche *“Indicazioni metodologiche per l'applicazione della carta alla perimetrazione del territorio urbanizzato alla scala comunale”* di cui all'Abaco dell'invariante strutturale *“Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali”*.

Il Perimetro del territorio urbanizzato trova identificazione e corrispondenza cartografica negli elaborati di Quadro progettuale del PSI e corrisponde all'identificazione dell'Invariante Strutturale III *Il carattere policentrico dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali*.

La perimetrazione del territorio urbanizzato non determina l'identificazione di aree potenzialmente edificabili e/o trasformabili; fermo restando quanto indicato all'articolo 25 comma 2 della L.R. n. 65/2014 e salvo quanto previsto al successivo articolo, il perimetro del territorio urbanizzato risulta il limite entro cui si possono eventualmente e generalmente individuare e localizzare, in sede di PO, le principali previsioni e i conseguenti interventi di nuova edificazione e/o di trasformazione urbanistica ed edilizia comportanti impegno di suolo non edificato.

Non costituiscono territorio urbanizzato le aree rurali intercluse, che qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore storico e artistico, o che presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali periurbane, l'edificato sparso o discontinuo e le relative aree di pertinenza, i nuclei presenti nel territorio rurale.

All'esterno del Perimetro del territorio urbanizzato è identificato il **territorio rurale** che, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 64 della L.R. n. 65/2014, è costituito dalle aree agricole e forestali, dai nuclei e dagli insediamenti sparsi in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale, dalle aree ad elevato grado di naturalità, dalle ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato.

Il territorio urbanizzato e il territorio rurale, individuati nello Statuto del Territorio, sono articolati e suddivisi, rispettivamente, in **Ambiti del territorio urbanizzato** e **Ambiti del territorio rurale**, descritti e disciplinati nella Strategia dello sviluppo sostenibile (di cui al successivo Titolo IV), tenendo conto delle indicazioni e degli obiettivi specifici concernenti i *“Morfortipi delle urbanizzazioni contemporanee”* del PIT/PPR (anche al fine di qualificare i tessuti urbani e il disegno dei loro margini), delle disposizioni di cui al Titolo IV della L.R. n. 65/2014 e della disciplina del PTC.

I PO, tenendo conto degli obiettivi specifici per i diversi morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee, dovranno individuare azioni e interventi per la qualificazione del margine urbano assumendo come criteri e obiettivi prioritari il riconoscimento, la qualificazione e la valorizzazione di particolari “segni” caratterizzanti gli specifici ambiti del territorio urbanizzato e del territorio rurale (quali tracciati viari, sistemazioni infrastrutturali, percorsi, filari alberati, sistemazioni idraulico – agrarie, bordi vegetati, rete idrica superficiale naturale e artificiale, ecc.), allo scopo di definire i confini degli insediamenti e di restituire identità all’assetto urbano e all’assetto rurale, perseguendo anche da un punto di vista paesaggistico – percettivo la mitigazione della dispersione insediativa.

**Unione dei Comuni Media Valle del Serchio**

Presidente e Sindaco di Pescaglia  
*Andrea Bonfanti*

Sindaci:  
*Paolo Michelini (Bagni di Lucca)*  
*Marco Bonini (Barga)*  
*Patrizio Andreuccetti (Borgo a Mozzano)*  
*Valerio Amadei (Coreglia Antelminelli)*

Garante dell'informazione e della partecipazione  
*dott. Marco Conti*



Coordinatore e Responsabile dell'Ufficio di Piano  
*ing. Daisy Ricci*  
 Responsabile del Procedimento  
*arch. Elisa Soggiu*  
 Gruppo di Lavoro  
*geom. Gabriele Menchelli*  
*dott. Massimo Vergamini*

Collaborazioni esterne  
*dr.biol. Antonella Grazzini*  
*ing. Angela Piano - Città Futura s.c.*  
*Studio di Geologia Nolledi*



**iano**  
**Strutturale**  
**Intercomunale**



## territorio urbanizzato e nuclei rurali






-  perimetro delle aree urbanizzate
-  perimetro dei nuclei in territorio rurale

## edificato

-  d'impianto storico (Ca.Sto.Re)
-  recente

## ambiti e morfotipi urbani delle aree urbanizzate






### ambiti

-  centri di antica formazione
-  centri minori di antica formazione
-  agglomerati di matrice antica
-  urbanizzazioni contemporanee
-  ambiti di valore storico-culturale e paesaggistico


## morfotipi

- T.P.S.1 - Tessuto a proliferazione produttiva lineare
- T.P.S.2 - Tessuto a piattaforme produttive – commerciali– direzionali
- T.P.S.3 - Insule specializzate
- T.R.2 - Tessuto ad isolati aperti e lotti residenziali isolati
- T.R.4 - Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali di edilizia pianificata
- T.R.5 - Tessuto puntiforme
- T.R.6 - Tessuto a tipologie miste
- T.R.7 - Tessuto sfrangiato di margine
- T.R.8 - Tessuto lineare
- T.R.9 - Tessuto reticolare o diffuso
- T.R.10 - Campagna abitata

## ambiti del territorio rurale

-  agglomerati e nuclei di matrice antica
-  agglomerati e nuclei di recente formazione
-  campagna abitata
-  ambiti di valore storico-culturale e paesaggistico
-  ville ed aree pertinenziali


Estratto cartografia Territorio urbanizzato - Barga




Estratto cartografia Territorio urbanizzato – San Pietro in Campo




Estratto cartografia Territorio urbanizzato - Mologno




Estratto cartografia Territorio urbanizzato – Fornaci di Barga, Ponte all’Ania, Filecchio



Estratto cartografia Territorio urbanizzato – Castelvecchio Pascoli, Albiano



Estratto cartografia Territorio urbanizzato – Albiano, Sommocolona, Catagnana



Allegato 2 – I beni paesaggistici (Estratti cartografici)



**Unione dei Comuni Media Valle del Serchio**

Presidente e Sindaco di Pescaglia  
*Andrea Bonfanti*


Sindaci:  
*Paolo Michelini* (Bagni di Lucca)  
*Marco Bonini* (Barga)  
*Patrizio Andreuccetti* (Borgo a Mozzano)  
*Valerio Amadei* (Coreglia Antelminelli)

Garante dell'informazione e della partecipazione  
*dott. Marco Conti*

Coordinatore e Responsabile dell'Ufficio di Piano  
*ing. Daisy Ricci*  
Responsabile del Procedimento  
*arch. Elisa Soggiu*  
Gruppo di Lavoro  
*geom. Gabriele Menchelli*  
*dott. Massimo Vergamini*

Collaborazioni esterne  
*dr.biol. Antonella Grazzini*  
*ing. Angela Piano - Città Futura s.c.*  
*Studio di Geologia Nolledi*






**iano**  
**Strutturale**  
**Intercomunale**





## Vincoli paesaggistici ed aree protette

### aree naturali tutelate



#### Siti Natura 2000 - Zone Speciali di Conservazione (ZSC)

-  Alta Valle del torrente Pescia di Pescia
-  M. Croce - M. Matanna
-  M. Prato Fiorito - M. Coronato - Valle dello Scesta
-  M. Romecchio - M. Rondinaio - Poggione
-  Zone calcaree della Val di Lima e del Balzo Nero





#### Siti Natura 2000 - SIC-ZPS

-  Orrido di Botri
-  Praterie primarie e secondarie delle Apuane








### Parchi e riserve

-  Parco Regionale Alpi Apuane (area parco)
-  Riserva Nazionale Orrido di Botri

### Aree sottoposte a vincolo paesaggistico art. 136 del Codice

-  Colle di Caprona
-  Territorio delle colline e delle ville lucchesi
-  Vallata del Lima e zone collinari limitrofe
-  Zona delle Alpi Apuane

### Aree sottoposte a vincolo art. 142 del Codice

-  art 142 c. 1 lett. b: territori contermini ai laghi
-  art 142 c. lett. c: fiumi, torrenti e corsi d'acqua (RD 1775-1933)
-  art 142 c. 1 lett. d: le montagne sopra 1.200 m s.l.m.
-  art 142 c.1 lett.f: parchi regionali
-  ar 142 c. 1 lett. f: riserve statali
-  art. 142 c. 1 lett. g: territori coperti da foreste e boschi
-  art. 142 c. 1 lett. h: le zone gravate da usi civici